



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 96 del 06-06-2022

Proposta n. 51

OGGETTO: DELIBERAZIONE TARIFFE TARI 2022. CONFERMA TARIFFE IN VIGORE NEL 2021.

Immediatamente Esecutiva

L'anno **duemilaventidue** il giorno **sei** del mese di **Giugno**, a seguito di regolare convocazione, alle ore **13:08** si è riunita la Giunta Comunale, conclusasi alle **13:14**.

Presiede l'adunanza l' ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI nella sua qualità di SINDACO .

Sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GIANNI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2	PULVIRENTI MARIA GRAZIA	VICE SINDACO	Presente
3	GOZZO SANTO	ASSESSORE	Assente
4	MARGAGLIOTTI ANTONINO	ASSESSORE	Presente
5	ARANGIO PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
6	GIARRATANA DIEGO	ASSESSORE	Presente

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE**

Il SINDACO, constatato e fatto constatare il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 31.07.2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI relative al 2021;

Richiamata la sentenza della Suprema Corte che affida la competenza alla Giunta Comunale:

Rientra nella competenza della giunta comunale la determinazione delle tariffe della Tarsu, atteso che l'art. 42, comma 2, lett. a), in combinato disposto con l'art. 48, comma 3, del d. lgs. n. 267 del 2000, nello stabilire che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. Pertanto, alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del t.u.e.l., nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della Provincia o degli organi di decentramento (art. 48, comma 2, del t.u.e.l.).

Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, n. 22545

Richiamati i commi 650 e 651 della legge 147 del 2013, che così dispongono:

COMMA 650

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

COMMA 651

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Richiamato il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.07.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il comma 15 ter dello articolo 13 del DL 201/11, che in ordine alla applicazione delle tariffe TARI, così dispone:

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente .

Ritenuto, al fine di limitare le ripercussioni negative sulle condizioni economiche delle famiglie e sul calo di fatturato delle attività produttive, conseguenti al perdurare della crisi pandemica ed al contenimento degli effetti economici avversi derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, di voler prevedere, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, alla applicazione delle tariffe TARI dell'anno 2021, confermandole anche per l'anno 2022, specificando che le misure di tutela sono volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità esistenti nel tessuto socio-economico del Comune di Priolo Gargallo prodotte dall'emergenza in atto ed al sostegno e ripresa dell'economia;

Di dare atto, quindi, che le tariffe da applicarsi per l'esercizio 2022 sono quelle specificate allo allegato A, che fa parte del presente provvedimento;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 31.07.2022
- seconda rata: 30.09.2022
- terza rata: 30.11.2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2022.

Ciò premesso,

DELIBERA

1. **Di confermare** che le tariffe TARI approvate per l'anno 2021 si intendono confermate anche per
2. l'anno 2022;
3. **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - prima rata: 31.07.2022
 - seconda rata: 30.09.2022
 - terza rata: 30.11.2022
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2022.

4. **Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nella misura del 5%;
5. **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito comunale;
6. **Di dare atto** che le tariffe da applicarsi per la presente annualità risultano dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera A che fa parte del presente provvedimento;
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, come recepita dalla L.R.n. 48/91, Art. 1, comma 1, lett. i, L.R. 48 /91, come integrato dall'art. 12, L.R. 30/2000;
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi palesemente;

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto.

| X | Di dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni (L. 28/12/2004, n. 17-art. 127, comma 21):

| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);

|| è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa